Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 22 agosto 2025
(OR. en)

12207/25

ENT 138
MI 591
COMPET 810
IND 308
TRANS 335
CYBER 226
DELACT 114

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 agosto 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 4842 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 23.7.2025 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto riguarda la fissazione di requisiti tecnici e procedure di prova relativamente alla protezione dei veicoli della categoria L dagli attacchi informatici

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 4842 final.

All.: C(2025) 4842 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.7.2025
C(2025) 4842 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 23.7.2025

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto riguarda la fissazione di requisiti tecnici e procedure di prova relativamente alla protezione dei veicoli della categoria L dagli attacchi informatici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Con il termine "veicoli della categoria L" si intende una vasta gamma di veicoli a due, tre o quattro ruote, ad esempio i ciclomotori a due o tre ruote, i motocicli a due o tre ruote, i motocicli con sidecar, e i veicoli leggeri a quattro ruote (quadricicli), come i quad da strada e le quadrimobili.

L'articolo 68 del regolamento sulla ciberresilienza ha aggiunto l'obbligo relativo alla protezione dei veicoli dagli attacchi informatici nel regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.

Il regolamento ONU n. 155 sulla cibersicurezza e sui sistemi di gestione della cibersicurezza[1] è stato aggiornato[2] al fine di comprendere i veicoli della categoria L e le ultime modifiche dovrebbero essere incluse nel diritto dell'UE.

È pertanto necessario modificare l'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, al fine di includere un riferimento alla versione più recente del regolamento ONU n. 155.

Il presente atto delegato modifica inoltre il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 inserendo un nuovo allegato XVIII che chiarisce che i requisiti in materia di cibersicurezza di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 168/2013, modificato dal regolamento (UE) 2024/2847 sulla ciberresilienza, fanno riferimento a quelli stabiliti nel regolamento ONU n. 155.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Nella preparazione del presente atto la Commissione ha svolto adeguate consultazioni con gli esperti del settore, i portatori di interessi e gli esperti degli Stati membri. I rappresentanti degli Stati membri hanno approvato il progetto di atto durante la riunione del gruppo di esperti degli Stati membri sui veicoli della categoria L, tenutasi il 25 giugno 2025.

Conformemente alle norme per legiferare meglio, il progetto di atto delegato è stato pubblicato sul portale "Di' la tua" per un periodo di quattro settimane, dal 5 maggio 2025 al 2 giugno 2025, al fine di raccogliere osservazioni. In totale, 6 portatori di interessi hanno presentato osservazioni. La Commissione ha esaminato attentamente tutte le osservazioni ricevute e ne ha preso atto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base giuridica del presente atto delegato è l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli[3].

---

1 GU L 82 del 9.3.2021, pag. 30, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/387/oj.
2 GU L, 2025/5, 10.1.2025, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/5/oj.
3 GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52. ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/168/oj.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 23.7.2025

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto riguarda la fissazione di requisiti tecnici e procedure di prova relativamente alla protezione dei veicoli della categoria L dagli attacchi informatici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli[1], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'ambito di applicazione del regolamento ONU n. 155[2] sulla cibersicurezza e sui sistemi di gestione della cibersicurezza è stato esteso per includere le norme in materia di cibersicurezza per i veicoli della categoria L (veicoli a due e tre ruote e quadricicli). Affinché il regolamento ONU n. 155 sia applicabile ai veicoli della categoria L all'interno dell'Unione, è necessario inserire un riferimento nel regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione[3].

(2) I veicoli della categoria L1e progettati per pedalare, di cui all'articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013, e i cicli a pedali a pedalata assistita, esentati dall'applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013 a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), non sono tecnicamente diversi dal punto di vista della cibersicurezza. Questi ultimi cicli, che rappresentano la stragrande maggioranza (in media il 97 %) dell'offerta di prodotti della maggior parte dei fabbricanti di biciclette, sarebbero soggetti ai requisiti di cibersicurezza di cui al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], mentre i veicoli della categoria L1e progettati per pedalare, che rappresentano solo una minoranza (in media il 3 %) dell'offerta di prodotti della maggior parte dei fabbricanti di biciclette, sarebbero soggetti ai requisiti di cibersicurezza di cui al regolamento ONU n. 155. I fabbricanti

[1] GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/168/oj.

[2] Regolamento n. 155 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) – Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la cibersicurezza e i sistemi di gestione della cibersicurezza [2025/5] (GU L, 2025/5, 10.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/5/oj).

[3] Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 25, 28.1.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/44/oj).

[4] Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza) (GU L, 2024/2847, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj).

di biciclette che producono biciclette elettriche a pedalata assistita con elementi digitali spesso producono sia i cicli a pedali a pedalata assistita quali definiti nella clausola di eccezione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 168/2013 sia i veicoli della categoria L1e progettati per pedalare di cui all'articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013. L'osservanza di una serie diversa di requisiti di cibersicurezza, valida solo per un segmento minoritario della produzione totale, creerebbe un onere amministrativo sproporzionato per i fabbricanti di biciclette. Per tali motivi è opportuno escludere i veicoli della categoria L1e progettati per pedalare di cui all'articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013 dall'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto riguarda i requisiti in materia di cibersicurezza ivi stabiliti.

(3) Poiché i veicoli della categoria L1e progettati per pedalare di cui all'articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013 sono soggetti ai requisiti del regolamento (UE) 2024/2847 a norma del regolamento delegato (UE) [.../...] della Commissione[5], è opportuno allineare l'applicabilità dei requisiti del regolamento ONU n. 155 alla data di applicazione del regolamento (UE) 2024/2847.

(4) Oltre a garantire la conformità dei nuovi tipi di veicoli, le autorità nazionali e i costruttori hanno bisogno di ulteriore tempo sufficiente a garantire che anche tutti i tipi di veicoli esistenti diventino conformi alle norme in materia di cibersicurezza di cui al regolamento ONU n. 155.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 44/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 44/2014

Il regolamento (UE) n. 44/2014 è così modificato:

(1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

(2) il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato XVIII.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

[5] Regolamento delegato (UE) [.../... riferimento da inserire a cura dell'OP] della Commissione che integra il regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione dall'applicazione di tale regolamento per determinati prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [..... Riferimento da inserire a cura dell'OP]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23.7.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN